Codice A1820C
D.D. 26 ottobre 2026, n. 2102
BIEL258 N1508 Concessione demaniale e autorizzazione idraulica per l'attraversamento del Rivo Miola con linea elettrica di MT staffata al ponte tra i fogli 12 e 13 del Comune di Quaregna Cerreto (BI.

ATTO DD 2102/A1820C/2026 DEL 26/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BIEL258 N1508 Concessione demaniale e autorizzazione idraulica per l'attraversamento del Rivo Miola con linea elettrica di MT staffata al ponte tra i fogli 12 e 13 del Comune di Quaregna Cerreto (BI)

Con nota prot. n. 14207/A1800A del 20 marzo 2026, la Società e-Distribuzione con sede legale in Roma, Via Cimarosa n. 4 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 05779711000 ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'attraversamento del Rivo Miola con linea elettrica aerea di MT tra i fogli 12 e 13 del Comune di Quaregna Cerreto (BI).

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 16575/A1820C del 7 aprile 2026, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 15 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento.

Dell'avvio del procedimento è stata data notizia, ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, tramite pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune di Quaregna Cerreto (BI) dal 10 aprile al 30 maggio 2026, a seguito della quale non risultano opposizioni e osservazioni di sorta.

La Società richiedente, con nota al protocollo regionale con n. 36851/A1800A del 7 agosto 2026 ha presentato istanza per la posa di analoga linea elettrica in canalina staffata al ponte.

Il settore, esaminata preliminarmente l'istanza di cui al punto precedente, ai sensi dell'art.6 del regolamento ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 43597/A1800A del 25 settembre 2026;

Dell'avvio del procedimento è stata data notizia, ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, tramite pubblicazione all'albo pretorio telematico del Comune di Quaregna Cerreto (BI) dal 25 settembre al 25 ottobre 2026, a seguito della quale non risultano opposizioni e osservazioni di sorta.

L’intervento richiesto prevede la posa di nuova linea elettrica con cavo MT in canalina staffata al ponte in attraversamento al Rivo Miola in Via Avogadro tra i fogli catastali 12 e 13 del Comune di Quaregna Cerreto (BI);

A seguito di istruttoria tecnica, l’intervento in oggetto può ritenersi ammissibile, con l’osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 18 aprile 2014, con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte ed Enel Distribuzione S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (convenzione rep. n. 00221 del 27 giugno 2014).

Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad essa allegato.

Il canone annuo è determinato in Euro 80,00 (Ottanta/00), ai sensi della tabella contenuta nell’allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, come modificata con Determinazione del Settore Attività Giuridica ed Amministrative di questa Direzione n. 2656/A1801B/2024 del 12 Dicembre 2024 – lettera a

Preso atto del versamento, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di Euro 40,00 a titolo di parziale rateo (luglio-dicembre) del canone demaniale per l’anno 2026 richiesto nell’ambito dell’istruttoria dell’istanza presentata in data 20 marzo 2026;

Preso atto del versamento, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di Euro 50,00 a titolo di spese istruttorie;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- il decreto legislativo n. 118/2011;
- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 18 aprile 2014;
- il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la D.G.R n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-

2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;

- la legge regionale 3 febbraio 2026, n.3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209-del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- la legge 5 agosto 2026 n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- la DGR 11-2973/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie".";

determina

- di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, il concessionario alla realizzazione dell'attraversamento in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. gli interventi devono essere realizzati nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. gli interventi saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l'officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisionali e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
4. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
5. il materiale di risulta eventualmente proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde e le eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n° 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 3 dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. premesso che le eventuali lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;
11. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
12. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
13. durante la realizzazione degli interventi, nel caso in cui i bollettini di allerta meteoidrologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
14. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
15. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a

valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

18. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
19. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
20. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettate i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
21. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 sul vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 sul vincolo idrogeologico, L.R. 37/2006 sulla tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

- di concedere alla Società e-Distribuzione con sede legale in Roma, Via Cimarosa n. 4 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779711000 l'occupazione di area demaniale per attraversamento del Rivo Miola, in Via Avogadro, con linea elettrica di MT staffata al ponte tra i fogli catastali 12 e 13 del Comune di Quaregna Cerreto (BI), come individuato negli elaborati tecnici allegati all'istanza e sulla base delle prescrizioni sopra indicate;

- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Enel Distribuzione S.p.A. approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 18 aprile 2014 e nel disciplinare tipo ad essa allegato;

- di stabilire:

a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
b. la validità della concessione fino al 31/12/2056, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella Convenzione richiamata e nel disciplinare ad essa allegato;
c. che il canone annuo, fissato in Euro 80,00, è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso;

- di dare atto che l'importo di Euro 40,00 a titolo di parziele rateo del canone anno 2026, relativo alla concessione di cui all'oggetto, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 128705);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi

dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Funzionari estensori
(Franco DE BATTISTINI)
(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli